

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3274 del 12/06/2026
Oggetto	VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, CONSUMO UMANO E IGIENICO E ASSIMILATI COMUNE: BOLOGNA (BO) TITOLARE: GRANAROLO SPA CODICE PRATICA N. BO00A0648/25VR
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3442 del 12/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, CONSUMO UMANO E IGIENICO E ASSIMILATI

COMUNE: BOLOGNA (BO)

TITOLARE: GRANAROLO SPA

CODICE PRATICA N. BO00A0648/25VR

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;

- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli

obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/85626 del 08/05/2025 (PRATICA B000A0648/25VR), con la quale la ditta **GRANAROLO SPA**, C.F.: 01660360601, con sede legale in Via Cadriano 27/2 del comune di Bologna (BO), ha richiesto la **variante non sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea** rilasciata alla medesima con determina n.1520 del 24/03/2023, consistente nella realizzazione di un nuovo pozzo di prelievo denominato pozzo 5, in sostituzione di quello esistente denominato Pozzo Pastorizzato;

richiamata la Determina n.1520 del 24/03/2023 (PRATICA B000A0648/15RN02) con cui è stato rilasciato a Granarolo SpA, il rinnovo della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee fino alla scadenza del 31/12/2032:

a) mediante due pozzi denominati Pozzo Nuovo (pozzo pluri falda, profondo 395 m) e Pozzo Pastorizzato (**pozzo pluri falda, profondo 338 m**), ubicati sui terreni censiti al catasto del comune di Bologna (BO), al Foglio 84, rispettivamente: particella 91 lettera L; particella 1 lettera R;

b) con una portata massima di 18,27 l/s dal Pozzo Nuovo e 18,0 l/s dal Pozzo Pastorizzato per una portata massima complessiva, simultanea, di **25,39 l/s** e per complessivi **600.000 mc/a**, ad uso industriale, igienico e assimilati, e, consumo umano,

alle seguenti condizioni (art. 3 del relativo Disciplinare), di cui si richiamano in particolare, ai fini istruttori della richiesta di variante presentata, quelle di:

- sostituire entro il nuovo periodo di concessione almeno uno dei pozzi con uno o più pozzi in grado di sfruttare il corpo idrico **Conoide Savena - confinato superiore, codice 0462ER DQ2 CCS**, con limite basale a circa a 139 m di profondità, che si ritrova in migliori condizioni piezometriche rispetto al sottostante corpo idrico **Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI**; a meno di assenza di acquiferi produttivi per le portate di fabbisogno, da verificare in sede di autorizzazione alla ricerca e alla perforazione;

- standardizzare/migliorare la gestione di utilizzo della risorsa idrica (pozzi + acquedotto) in modo da stabilizzare il valore del tasso medio annuale di riutilizzo dei reflui

depurati del periodo analizzato 2017-2022, pari al 4% di quelli totali, verso i valori massimi raggiunti nel 2019 pari al 7,46%;

dato atto che, in data 15/04/2026, è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 31, comma 5 del RR n. 41/2001;

considerato, inoltre, che l'acqua dei pozzi è utilizzata ad uso consumo umano, previa potabilizzazione sulla base della Dichiarazione di conformità all'uso consumo umano dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Bologna del 20/02/2023, agli atti con Prot. n. PG/2023/32551 del 23/02/2023;

dato atto che, ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001, in relazione alle acque che saranno derivate dal nuovo pozzo, appartenenti ad ulteriori acquiferi rispetto a quelli già sfruttati, l'amministrazione ha ritenuto opportuno con nota Prot. n. 123507 del 09/07/2025, richiedere all'AUSL di Bologna il parere di conformità all'uso consumo umano, ai sensi del D.Lgs. n. 18/2023;

richiamata la Determina n. 4110 del 16/07/2025, con la quale ditta richiedente è stata autorizzata alla perforazione del nuovo pozzo e alla chiusura del pozzo Pastorizzato, a determinate condizioni, tra cui si richiamano:

- per quanto riguarda al concessione al prelievo dal nuovo pozzo, quella di rilasciare la variante alla concessione successivamente alla acquisizione: della Relazione Tecnica di fine lavori di perforazione e del parere di conformità dell'Azienda USL di Bologna all'uso consumo umano, ai sensi del D.Lgs. 18/2023;

- per quanto riguarda la chiusura del pozzo Pastorizzato, quella di rimozione della pompa sommersa di prelievo e relative aste e cavi, e, di riempimento di tutta la colonna con boiaccia cementizia da fondo pozzo fino a venuta a giorno, con interposizione un tappo di argilla di compactonite da circa 132 a 129 m di profondità;

- per quanto riguarda la previsione di acquisire il parere di conformità all'uso consumo umano per le acque che saranno prelevate dal nuovo pozzo, quella di notificare l'autorizzazione alla perforazione anche all'AUSL di Bologna;

richiamato, inoltre, che, nelle premesse della suddetta autorizzazione alla perforazione, si è preso atto, rispetto alla prescrizione del disciplinare di concessione vigente: di migliorare il valore del tasso medio annuale di riutilizzo dei reflui depurati verso i valori massimi raggiunti nel 2019 pari al 7,46%, dell'impossibilità del concessionario di stabilizzare il valore del tasso medio annuale di riutilizzo dei reflui depurati verso i valori massimi raggiunti nel 2019 pari al 7,46%, bensì in un range previsto tra il 4,5 e il 5,5%, sulla base delle attuali dotazioni impiantistiche di trattamento reflui, come effettivamente verificato con i monitoraggi del periodo 2018-2024 ed in coerenza con quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale:

- nella terza modifica della Città Metropolitana di Bologna (P.G. n° 99346 del 07/08/20154), in cui si prende d'atto dell'impossibilità di raggiungere un obiettivo di recupero delle acque depurate significativamente maggiore di quello già attualmente garantito;

- nel Riesame rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2023-3394 del 04/07/2023, in cui si raccomanda, più genericamente, senza più obiettivi prefissati, di approfondire la caratterizzazione e la gestione dei flussi idrici inviati al depuratore, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di acqua recuperata;

preso atto che con nota acquisita agli atti al Prot. n. 31700 del 18/02/2026, la ditta richiedente ha presentato: la Relazione di asseverazione dell'osservanza delle prescrizioni d'autorizzazione, a firma congiunta del professionista incaricato della direzione dei lavori e della ditta esecutrice, e, la relativa Relazione di fine lavori di perforazione del nuovo pozzo e di chiusura del pozzo Pastorizzato, dalla quale si evince:

1. che il nuovo pozzo, denominato **pozzo 5**:

- **è stato perforato** fino alla profondità di 135 m da p.c., con diametro di perforo di 500 mm, sul terreno censito al Catasto del comune di Bologna (BO) al Foglio 84, mappale 91, nel punto di coordinate UTM RER X:689807 Y:933711. Il pozzo **è costituito** da una colonna di captazione **profonda 95 m da p.c.**, in acciaio inox di diametro est. di 273 mm, con **2 tratti filtranti** a spirale continua tipo Johnson, con luce di 0,7 mm, compresi **tra: 71-74,5 e 77-84** m di profondità, posti in corrispondenza di strati di ghiaie grossolane. **Il perforo** è stato interamente riempito con boiaccia cementizia, tranne in corrispondenza dei tratti filtranti, dove è stato riempito

con dreno artificiale, da 70 a 85 m, e con compactonite, da 68 a 70 m.. All'interno del pozzo, alla profondità di 55 m, è stata inserita **una elettropompa sommersa** di 30 KW di potenza, con tubo di mandata di 101,6 mm di diametro, lungo cui è stato installato un misuratore di portata Endress+Hauser Promag W.;

- **è stato testato**, in data settembre 2025, con una prova di pompaggio a 5 gradini di portata fino alla portata massima di 22 l/s, con la quale non è stata raggiunta la portata critica di pozzo e si è avuto un abbassamento del livello piezometrico dinamico fino alla profondità di 30,74 m da p.c., rispetto ad un livello statico iniziale prima della prova di 16,7 m da p.c.;

2. **che il pozzo Pastorizzato** è stato riempito con ghiaia da fondo pozzo fino alla quota di 90 m di profondità e successivamente con boiaccia cementizia fino a p.c., previa interposizione di uno spessore di 2 m di compactonite; con annegamento in opera dell'elettropompa sommersa per impedimenti strutturali all'estrazione della stessa;

3. che il pozzo attualmente in concessione, denominato *pozzo Nuovo*, viene ridenominato pozzo 4 ed è ubicato sul terreno distinto al catasto del comune di Bologna (BO) al Foglio 84 mappale 91 (ex particella 91, lettera L);

dato atto che la ditta concessionaria, per quanto riguarda:

- i consumi idrici e l'applicazione delle migliori tecnologie di risparmio idrico;

- l'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali nel corpo idrico superficiale denominato scolo Calamosco, appartenente alla rete del Consorzio della Bonifica Renana,

è sottoposta all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con atto della Provincia di Bologna P.G. n° 111825 del 29/06/2011 e ss.mm.ii., e successivi Riesami;

verificato che, a seguito della richiesta di espressione del relativo parere di competenza effettuata in sede d'istruttoria con nota Prot. n. 123507 del 09/07/2025, e, della successiva notifica per conoscenza dell'atto di autorizzazione alla perforazione del pozzo 5, effettuata con nota Prot. n. 131045 del 21/07/2025, l'AUSL di Bologna non ha espresso il parere di conformità all'uso consumo umano per le

acque derivate dal pozzo 5, **che pertanto si intende acquisito in senso favorevole** ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni di concessione fino al 2025;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della presente concessione:

- delle spese di istruttoria di € 90,0;
- del canone di concessione 2026 di € 3.682,12;

verificato che, per quanto riguarda il deposito cauzionale, a rettifica di quanto riportato, per mero errore materiale, circa gli importi già versati, nella Determina n.1520 del 24/03/2023, la **cauzione è già stata versata** a garanzia della concessione preferenziale riconosciuta con determina n. 6129 del 16/05/2007 con importi rispettivamente di: € 1839,50 e di € 2160,38, per un totale complessivo, di € 3999,88 (procedimento B000A0648), e, a garanzia della concessione rilasciata con Determina n. 1221/2010 (procedimento B000A0648/07RN01), per un importo di € 187,12, per un totale complessivo di € 4.187,00, versato a favore di "Regione Emilia-Romagna";

preso atto della nota presentata dalla ditta richiedente, registrata agli atti al Prot. n. 83085 del 06/05/2026, con la quale:

- si richiede di ridenominare il pozzo 4 come **Pozzo Nuovo (n°4)**;
- si precisa che la **portata massima complessiva simultanea è pari a 24,90 l/s**;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della variante di concessione richiesta, alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare di cui si richiamano in particolare, le seguenti nuove prescrizioni, obblighi e condizioni, rispetto a quelle precedenti:

- con una portata massima di 18,27 l/s dal **Pozzo Nuovo (n°4)** e 18,0 l/s dal Pozzo 5 e con una portata complessiva, simultanea da entrambi i pozzi, regolata alla portata massima di **24,90 l/s**, per complessivi **600.000 mc/a**, ad uso industriale, igienico e assimilati e consumo umano;
- sottoporre tutti i corpi idrici di prelievo al monitoraggio

piezometrico in continuo attraverso l'installazione di idoneo dispositivo da inserire nel pozzo 5, oltre quello già presente nel pozzo CED, dismesso e già utilizzato a piezometro;

- di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con atto della Provincia di Bologna P.G. n° 111825 del 29/06/2011 e successivi Riesami, al fine di migliorare l'efficienza di tutte le risorse idriche (sia da pozzi che da acquedotto) utilizzate nell'attività produttiva;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 19/05/2026 (assunta agli atti al prot. n. 91626 del 19/05/2026);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario incaricato dall'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta Ditta Granarolo SpA, C.F.: 01660360601, con sede legale in Via Cadriano, 27/2 del comune di Bologna (BO), la **variante non sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea** assentita con determinazione n.1520 del 24/03/2023, alle seguenti condizioni:

a) mediante due pozzi denominati: **Pozzo Nuovo (n°4)** e **Pozzo 5** (autorizzato con Determina n. 4110 del 16/07/2025), ubicati sul terreno censito al catasto del comune di Bologna (BO), al Foglio 84, mappale 91;

b) con una portata massima di 18,27 l/s dal Pozzo Nuovo (n°4) e di 18,0 l/s dal Pozzo 5 e con una portata complessiva, simultanea da entrambi i pozzi, regolata alla **portata massima di 24,90 l/s**, per un volume complessivo di **600.000 mc/a**, ad uso industriale, igienico e assimilati e consumo umano;

c) qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) la scadenza della presente concessione è confermata, **fino alla data del 31/12/2032**, così come stabilito con Determina n.1520 del 24/03/2023, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario** qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, **dovrà presentare istanza di rinnovo all'amministrazione concedente prima della scadenza**, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;

e) la presente concessione potrà essere dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2026** per gli usi concessi, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è **fissato in € 3.682,12**; importo versato anticipatamente al

ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che, per quanto riguarda il deposito cauzionale, a rettifica di quanto riportato, per mero errore materiale, circa gli importi già versati, nella Determina n.1520 del 24/03/2023, la **cauzione è già stata versata** a garanzia della concessione preferenziale riconosciuta con determina n. 6129 del 16/05/2007 con importi rispettivamente di: € 1839,50 e di € 2160,38, per un totale complessivo, di € 3999,88 (procedimento BO00A0648), e, a garanzia della concessione rilasciata con Determina n. 1221/2010 (procedimento BO00A0648/07RN01), per un importo di € 187,12, **per un totale complessivo di € 4.187,00**, versato a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

10) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di notificare il presente provvedimento al richiedente e, per i relativi aspetti di competenza, alle seguenti amministrazioni:

- **ARPAE AAEME** - Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali;
- **AUSL di Bologna;**

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori

profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

la Responsabile dell'Area
Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta Granarolo SpA, C.F.: 01660360601, con sede legale in Via Cadriano, 27/2 del comune di Bologna (BO)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene mediante due pozzi nei seguenti corpi idrici:

- fino alla profondità di circa 139 m, nel corpo idrico sotterraneo **Conoide Savena - confinato superiore**, codice 0462ER DQ2 CCS, mediante il **Pozzo 5** (autorizzato con Determina n. 4110 del 16/07/2025);

- oltre la profondità di circa 139 m, nel corpo idrico sotterraneo **Pianura Alluvionale - confinato inferiore**, codice 2700ER DQ2 PACI, mediante il **Pozzo Nuovo (n°4)**.

Entrambi i pozzi sono ubicati sul terreno censito al catasto del comune di Bologna (BO), al Foglio 84, mappale 91, rispettivamente, nei punti di coordinate UTM RER: X:689820 e Y:933681; X:689807 e Y:933711, così come indicati nella planimetria catastale agli atti;

B) il Pozzo Nuovo (n°4) è costituito da una colonna di captazione in tubi zincati, telescopica, **profonda 395 m** dal p.c., di diametro di 355 mm fino alla profondità di 100,55 m e di diametro di 273 mm fino alla profondità di 395 m, con **11 tratti filtranti** compresi tra (in profondità in m da p.c.): 116,70-117,70; 119,50-122,0; 157,0-157,80; 159,20-159,70; 160,65-161,35; 171,70-173,20; 182,70-183,20; 227,10-228,60; 329,60-331,10; 374,0-377,0; 379,50-384,00. All'interno del pozzo sono installate alla profondità di 100 m due elettropompe sommerse di 18 KW di potenza, utilizzabili solo una per volta;

C) il pozzo 5, perforato fino alla profondità di 135 m da p.c., con diametro di perforo di 500 mm, è costituito da una colonna di captazione **profonda 95 m da p.c.**, in acciaio inox, di diametro est. di 273 mm, con **2 tratti filtranti** a spirale continua tipo Johnson, con luce di 0,7 mm, compresi **tra: 71-74,5 e 77-84** m di profondità, posti in corrispondenza di strati di ghiaie grossolane. **Il perforo** è interamente riempito con boiaccia cementizia, tranne in corrispondenza dei

tratti filtranti, dove è riempito con dreno artificiale, da 70 a 85 m, e con compactonite, da 68 a 70 m.. All'interno del pozzo, alla profondità di 55 m, è inserita **una elettropompa sommersa** di 30 KW di potenza, con tubo di mandata di 101,6 mm di diametro, lungo cui è stato installato un misuratore di portata tipo: Endress+Hauser Promag W.;

D) il prelievo è stabilito con una portata massima di 18,27 l/s dal Pozzo Nuovo (n°4) e di 18,0 l/s dal Pozzo 5 e con una portata complessiva, simultanea da entrambi i pozzi, regolata alla **portata massima di 24,90 l/s**, per un volume complessivo di **600.000 mc/a**;

E) l'acqua dei pozzi è utilizzata previa potabilizzazione per:

- reintegro torri evaporative,
- lavaggi degli impianti e dei locali di lavoro;
- materia prima per il liquido di governo delle mozzarelle;
- servizi igienici e spogliatoi dei reparti produttivi.

Tali usi sono assimilati, rispettivamente, a quelli: *industriale* (acque di processo come materia prima; lavaggio impianti/locali e reintegro torri evaporative); *consumo umano* (produzione alimentare e alimentazione servizi igienici e spogliatoi dei reparti produttivi) e *igienico e assimilati* (servizi igienici e spogliatoi dei reparti produttivi), ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c), lettera b) e lettera f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

F) dopo gli utilizzi, le acque (sia dei pozzi, sia di acquedotto), al netto delle uscite/perdite, definitive, dal sistema produttivo, sono tutte convogliate nell'impianto di depurazione e da qui, previa depurazione, riutilizzate, sostanzialmente, per il reintegro delle torri evaporative, e, per una quota marginale nel processo di depurazione, stesso. Tutto il resto finisce nel corpo idrico superficiale denominato scolo Calamosco, appartenente alla rete del Consorzio della Bonifica Renana, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con atto della Provincia di Bologna P.G. n° 111825 del 29/06/2011 e ss.mm.ii., e successivi Riesami;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi

comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario deve:

- effettuare il monitoraggio annuale dei volumi di prelievo di tutte le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate (pozzi ed acquedotto) in ogni singola fase di utilizzo nel sistema di produzione, e, quello complessivo; e **trasmettere** i dati relativi ai volumi complessivi prelevati dai pozzi all'Amministrazione concedente **entro il 31 gennaio di ogni anno** successivo a quello di misura, **attraverso la piattaforma online al seguente indirizzo:** <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> (accedi al servizio / inserisci una domanda/comunicazione);
- effettuare il monitoraggio piezometrico in continuo dei corpi idrici di prelievo, previa installazione di idoneo dispositivo da inserire nel pozzo 5, oltre quello già presente nel pozzo CED, dismesso e già utilizzato a piezometro;
- trasmettere all'amministrazione, **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica contenente tutti i dati rilevati di volume (pozzi + acquedotto) e piezometria, (con i dati grezzi riportati tramite foglio elettronico editabile) e la loro descrizione e analisi sotto forma di diagrammi illustrativi tempo/piezometria/volume, riferiti uno all'anno di monitoraggio, l'altro, di sintesi, riferito all'intero periodo di concessione;
- rispettare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con atto della Provincia di Bologna P.G. n° 111825 del 29/06/2011 e successivi Riesami, al fine di migliorare l'efficienza di tutte le risorse idriche (sia da pozzi che da acquedotto) utilizzate nell'attività produttiva;
- verificare, in caso di ristrutturazione/ampliamenti del sito industriale, la fattibilità, in termini di

costi/benefici da condividere preliminarmente con l'amministrazione, dell'alimentazione dei servizi igienici con i reflui depurati per quegli usi che non necessitano del requisito di conformità all'uso consumo umano (sciacquoni vasi sanitari/orinatoii);

- garantire che i pozzi siano protetti dall'infiltrazione di acque superficiali e da cadute accidentali al suo interno, mediante: chiusura dell'imbocco del pozzo con piastra metallica flangiata/chiusino lucchettato che consente solo il passaggio della tubazione di mandata della pompa sommersa e relativi cavi di collegamento elettrico e dei dispositivi di misura; manufatto di protezione della testa del pozzo con accesso limitato da dispositivi di chiusura;

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30

del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è confermata al 31/12/2032, ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8 **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9 **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.